

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il D.lgs. 267/2000 ove all'art. 110 si dettano disposizioni in materia di incarichi a contratto ed, in particolare, al comma 1 si dispone testualmente: "Lo Statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire";

Acclarato che le ipotesi tracciate dalla normativa dinanzi richiamata, anche alla luce delle più recenti tesi dottrinarie, sono da configurarsi come forme speciali di assunzione per coprire alcuni posti previsti nella dotazione organica, mediante contratto a termine e con modalità diverse da quelle ordinariamente utilizzate per la copertura dei posti di ruolo a tempo indeterminato;

Che le fattispecie in esame, pertanto, consentono agli Enti di flessibilizzare la compagine delle figure apicali o di alta specializzazione, attraverso la scelta di comporla anche di dirigenti o di personale altamente specializzato che abbiano a termine non solo l'incarico, ma anche il rapporto di lavoro;

Atteso che la stipulazione di un contratto di diritto pubblico presuppone logicamente l'applicazione delle norme di diritto pubblico sia relative alle modalità di reclutamento di detto personale, sia relative alla disciplina del rapporto di lavoro;

Che, al contrario, solo nell'ipotesi di copertura dei posti con contratto di diritto privato, non applicandosi il corpo normativo pubblicistico ed, in particolare, il D.lgs. 165/2001, l'Ente, nell'esercizio pieno della propria capacità negoziale di diritto privato, può scegliere forme di reclutamento diverse o, addirittura, individuare direttamente per scelta fiduciaria il personale dirigenziale o di alta specializzazione con cui stipulare il contratto, avvalorando peraltro il modello anglosassone dello spoil system;

Dato atto che tale possibilità di scelta presuppone necessariamente:

- che lo statuto preveda espressamente di coprire i posti vacanti della dotazione organica con contratto di lavoro di diritto privato;
- che la Giunta decida espressamente di assumere il personale dirigenziale o di alta specializzazione mediante contratto di diritto privato, quale ipotesi eccezionale e derogatoria;
- che, a tal fine, la Giunta adotti una deliberazione, nella quale si esplicitano i motivi alla base della scelta di ricorrere al contratto di lavoro di diritto privato, fermi restando i requisiti della qualifica da ricoprire;

Preso atto:

- che l'art. 47, comma 4, dello Statuto Comunale prevede - tra l'altro - tale ipotesi eccezionale e derogatoria;
- che, tuttavia, anche a seguito di una frenetica produzione legislativa sulla materia, si ritiene necessario ed opportuno procedere alla revoca dello specifico regolamento comunale, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 676 dell'8.07.1998, ed, allo stesso tempo, ridefinire i criteri e le modalità di

reclutamento del personale dirigenziale o di alta specializzazione per la copertura dei posti in dotazione organica con contratto di lavoro a termine di diritto privato;

Vista la deliberazione di C.C. n. 49 del 28.05.1998 relativa ai criteri generali per l'adozione di regolamenti sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto l'art. 48 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

A voti unanimi, espressi nei modi e forma di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte:

- di revocare la deliberazione di Giunta Comunale n. 676 dell'8.07.1998 di approvazione del Regolamento per la copertura mediante contratto a tempo determinato dei posti di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione;
- di approvare i seguenti criteri e modalità di reclutamento del personale dirigenziale o di alta specializzazione per la copertura dei posti infra dotazione organica con contratto di lavoro a termine di diritto privato:
- Le posizioni di lavoro relative agli incarichi dirigenziali o di alta specializzazione di cui all'art. 47 dello Statuto Comunale possono, in presenza di eccezionali circostanze, essere ricoperte con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato.
- La Giunta Comunale, con propria deliberazione, su proposta del Sindaco, individua il posto da coprire ed il soggetto prescelto, senza obbligo di selezione, fornendo le motivazioni che inducono al ricorso all'istituto del contratto di diritto privato ed approva gli schemi di decreto sindacale di nomina e di contratto individuale di lavoro di volta in volta a seconda delle particolari esigenze.
- La durata dell'incarico è fissata in massimo di anni 3 e, comunque, entro i limiti temporali del mandato del Sindaco in corso alla data di sottoscrizione del contratto.
- L'attribuzione dell'incarico è effettuata dal Sindaco, con proprio provvedimento, definendone la decorrenza, i compiti specifici da assegnare all'incaricato anche in aggiunta a quelli già previsti dalla vigente normativa legislativa e contrattuale dell'area dirigenziale, la retribuzione da corrispondere che non potrà essere inferiore al trattamento economico complessivo di un dirigente di ruolo dell'Ente, né superare del 5% il trattamento medesimo; tale

provvedimento deve, altresì, indicare l'acquisizione agli atti del curriculum dell'incaricato che dimostri sicura capacità ed esperienza professionale.

- Ai fini dell'attribuzione dell'incarico il soggetto prescelto deve possedere i requisiti previsti dalla legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione.
- Costituiscono requisito indispensabile per l'instaurazione del rapporto di lavoro:
 - o il possesso del titolo di studio non inferiore alla laurea prevista per il posto da coprire;
 - o l'iscrizione, almeno quinquennale, all'albo professionale, ove prescritta;
 - o un'adeguata esperienza lavorativa di qualifica o profilo pari al posto da coprire, documentabile mediante precedenti incarichi di durata non inferiore ad anni 1 (uno) presso Pubbliche Amministrazioni o di almeno anni 5 (cinque) presso Enti pubblici economici o aziende private con almeno 30 dipendenti.
- La risoluzione del rapporto di lavoro avviene nei casi previsti dalla legge e dal contratto”.